SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1702)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAGANI Antonino e MELOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1986

## Modifica al secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1980, n. 243, riguardante la riqualificazione professionale straordinaria degli infermieri generici e degli infermieri psichiatrici

ONOREVOLI SENATORI. — Nel giugno del 1980 la Camera dei deputati approvò la legge riguardante la riqualificazione straordinaria della professione degli infermieri generici e psichiatrici.

Tale legge, tendente a superare la vecchia figura dell'infermiere generico e ad inserirsi nel contesto europeo, presenta tuttavia grossi limiti per la sua pratica attuazione.

Lo svolgimento dei corsi e la relativa ammissione era subordinata a precise norme comunitarie ed al possesso del diploma di scuola media inferiore.

La novella, se da un lato riqualifica un gran numero di persone, dall'altro esclude parecchie unità per i limiti temporali di maturazione dell'anzianità. Infatti, dopo il luglio 1980, si sono verificate diverse assunzioni di personale che, pur avendo maturato il biennio, di fatto non ha la possibilità di cui alla legge n. 243.

Da un'indagine effettuata risulta che a circa il 30 per cento del personale è precluso ogni tentativo di miglioramento.

Per questo viene proposto il seguente disegno di legge.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A modificazione e integrazione di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1980, n. 243, in via straordinaria e per non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono alla riqualificazione professionale di coloro che siano in possesso della abilitazione di infermiere generico e di infermiere psichiatrico e che abbiano prestato servizio continuativo per un periodo non inferiore a due anni, ammettendoli ai corsi per infermieri professionali. L'ammissione ai corsi avviene nel rispetto dei princìpi sanciti dal predetto articolo 1, secondo comma, della legge n. 243 del 1980.